

## Clausola compromissoria: deferimento ad arbitrato rituale o irrituale?

26/03/2024

**Autore:** Luigi Aloisio

**Tematica:** Diritto privato, commerciale e amministrativo

[Clausola](#) | [Arbitrato](#) | [Compromesso](#)

*È spesso difficile valutare se la clausola compromissoria contenga un deferimento della controversia a un arbitrato di tipo rituale ovvero irrituale. La Cassazione indica i principi per procedere a una corretta interpretazione.*

La Cassazione civile sez. I, con **sentenza 12.12.2023, n. 6140**, ha affrontato la questione della natura rituale o irrituale dell'arbitrato contenuto in una clausola compromissoria.

Occorre preliminarmente sottolineare la **distinzione tra le 2 figure di arbitrato**, entrambe riconducibili all'autonomia negoziale e alla legittimazione delle parti a derogare alla giurisdizione per ottenere una decisione privata della lite. Essendo sia l'arbitrato rituale che quello irrituale di natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può impernarsi sul rilievo che, con il primo, le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che:

- **nell'arbitrato rituale**, le parti vogliono che si pervenga a un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale;
- **nell'arbitrato irrituale**, esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.

Detto ciò, **la relativa qualificazione incide sull'ammissibilità o meno dell'impugnazione della decisione arbitrale**. In particolare, nell'indagine volta a individuare la natura dell'arbitrato, deve tenersi conto, quale criterio sussidiario di valutazione, della condotta complessiva tenuta delle parti, ove i risultati dell'interpretazione letterale e logico-sistematica non siano appaganti.

Alla stregua di detti principi, nel caso esaminato nella sentenza, è stato ritenuto che **le parti abbiano inteso dare vita a un arbitrato irrituale**. Il tenore della clausola statutaria, infatti, era il seguente: *"Le controversie insorgenti tra la società e i soci, l'organo amministrativo e il liquidatore, in dipendenza delle presenti norme di funzionamento della società, purché compromettibili, saranno decise dalla Camera Arbitrale presso la CCIAA competente per territorio. Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri"*.

Nel caso di specie, quindi, emerge un chiaro riferimento ai **"poteri di amichevole compositore"**. Inoltre, non risultano evocate nella clausola specifiche attività procedimentalizzate degli arbitri, né puntuali criteri di nomina degli stessi, tali da poterne inferire l'oggettivo carattere di terzietà, né, infine, risulta compiutamente precisato l'oggetto dell'attività concretamente affidata al collegio arbitrale, stante il generico richiamo a controversie sorte *"in dipendenza delle presenti norme di funzionamento della società"*.

Pertanto, **nel caso di specie**, la natura irrituale dell'arbitrato voluto dalle parti si è dedotta non solo dalla circostanza che le funzioni attribuite agli arbitri fossero quelle di *"amichevole compositore"*, ma anche da tutti gli altri elementi suesposti, da cui emerge l'intenzione delle parti di pervenire alla pronuncia di un lodo irrituale.